

Allegato "A" al n. 85634/31352 di rep.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Associazione denominata "TRUE LIGHT ONLUS".

L'Associazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l'acronimo "ONLUS".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Tricerro.

Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.

La variazione della sede nell'ambito del Comune di Tricerro.
non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo 3 - Scopo dell'associazione

1. L'Associazione non ha scopo di lucro.

2. Scopi dell'Associazione sono:

. La promozione culturale di principi ed ideali cristiani inclusi quelli relativi alla sfera della salute fisica, mentale e spirituale.

. L'istruzione e l'educazione del tessuto sociale rispetto a temi teologici cristiani e salutistici.

3 . Al fine di realizzare i propri scopi, l'associazione fruirà dei seguenti mezzi:

. Diffusione di messaggi e di testi idonei al raggiungimento degli scopi istituzionali tramite la radio, la televisione terrestre e/o satellitare, locale, regionale e nazionale, nonché internet e qualsiasi altro mezzo tecnologico

previsto dalla legge italiana;

. creazione di redazioni radio-televisive formate da persone che coniughino alla formazione professionale-tecnica anche una conoscenza della Bibbia necessaria per la produzione di programmi idonei, semplici e di comprensione generale in modo da registrare e distribuire, fotografie, film, video musicali, e diffondere anche “on-line”.

. creazione di studi radio-televisivi, installando software adeguato e attrezzature tecnologiche idonee per la produzione e la diffusione dei programmi audio, video e multimediali.

. creazione di un archivio di testi, di registrazioni, di video, file e CD musicali, sia italiani che stranieri, e di letteratura sia cristiana che riguardante la salute fisica e psicologica, e altri temi di interesse all'educazione dell'individuo e della famiglia.

. coordinazione di un gruppo di traduzione, doppiaggio ed adattamento di materiale audio, video e cartaceo, in lingua straniera, alla lingua italiana;

. promozione e sponsorizzazione di: gruppi di studio, attività culturali propriamente dette come convegni, conferenze, dibattiti, seminari su temi diversi, proiezioni di films e documentari, e di consulenze professionali; mostre ed esposizioni, concerti, tutto in autopromozione oppure con la possibilità di collaborazione con Enti ed Istituzioni private e pubbliche;

. organizzazione di attività di formazione, informazione e comunicazione tra i cittadini, come corsi per educatori, insegnanti, operatori sociali e genitori, etc.;

. creazione di centri di assistenza e di ascolto rivolti agli utenti;

. collaborazione e scambio di programmi con altre istituzioni con i medesimi

scopi;

. predisposizione di una piattaforma informatica (sito internet) sempre più qualificata e trasparente a sostegno degli scopi della associazione;

. organizzazione di altre attività non sopra elencate, sempre nel rispetto della legge, buon costume e ordine pubblico, autorizzate e finalizzate agli scopi dell'Associazione stessa.

4. Modalità operative:

. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

. Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione potrà avvalersi di lavoro dipendente, a progetto e volontario.

5. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative dei singoli aderenti;
- b) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
- c) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- d) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- e) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- f) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

SOCI

Articolo 6 - Iscrizione

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le società associazioni ed enti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione
- b) accettare lo Statuto e il Regolamento interno
- c) prestare la propria opera per sostenere l'attività.

2. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione; l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo.

3. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

4. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.

5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è

espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

3. Il socio è tenuto a:

. corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;

. all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

4. La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

5. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei soci

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Presidente del Consiglio Direttivo

d) Il Revisore dei Conti, quando nominato.

ASSEMBLEA

Articolo 9 - Composizione

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione.
2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 10 - Competenza

L'Assemblea ordinaria delibera:

- . sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
- . sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;
- . sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- . sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- . sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce anche per via telematica almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dal Revisore dei Conti, mediante affissione dell'avviso di

convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione e mediante lettera raccomandata (o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno) indirizzata a ciascun associato, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa nonché l'ordine del giorno.

Articolo 12 - Costituzione e deliberazioni

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..

2. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

3. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli iscritti.

4. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.

5. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Articolo 13 - Svolgimento e verbalizzazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

3. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni .

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 – Nomina e composizione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea dei Soci.

2. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

3. Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.

4. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

5. Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Tesoriere, un Segretario.

Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Articolo 15 - Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da

assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- i) conferisce e revoca procure;
- l) compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 16 - Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente o telematicamente.

3. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

4. In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

Articolo 17 - Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei

regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 18 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 19 - Il Segretario

1. Il Segretario svolge normalmente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 20 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti.

2. Predisporre, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

3. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:

. libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

. libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

Direttivo;

. libro delle deliberazioni del Revisore dei Conti, ove nominato;

. libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 22 - Revisore dei Conti

1. L'Assemblea dei Soci può nominare un Revisore dei Conti cui affidare la gestione dell'Associazione.

La nomina del Revisore dei Conti è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

3. Il Revisore è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti cura la tenuta del libro delle sue deliberazioni; partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, redige relazione scritta in ordine ai bilanci.

BILANCIO

Articolo 23 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il primo esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici).

3. Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

4. Entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è

convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 24 - Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS o Fondazioni) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 25 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del

patrimonio.

Articolo 26 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni.

PER ALLEGAZIONE. MONZA, ADDì 12 FEBBRAIO 2014.

FIRMATO: ANDREA RICCI

FIRMATO: ZORAN VELESKI

FIRMATO: NOEMI MARINO

FIRMATO: CRAMAROSSA TOMMASO

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO